



SENT. 2289/16  
R.G. 2469/15  
Cron. 6121/16  
Rep. /  
Oggetto: Altri contratti  
d'opera

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

-II sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, all'esito dell'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 12 ottobre 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2469 R.G.A.C.C. dell'anno 2015 vertente

TRA

N. C., rappresentata e difesa dall'avv. , come da procura in atti;

-attore-

E

F Fiduciaria s.p.a. in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. , come da procura in atti;

-convenuta-

**Conclusioni delle parti:** All'udienza di discussione del 12 ottobre 2016 i procuratori delle parti rassegnava le conclusioni come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, N. C. deduceva di avere conferito alla convenuta F s.p.a. mandato fiduciario avente ad oggetto l'intestazione e l'amministrazione delle proprie quote di partecipazione nelle società L s.r.l., s.r.l. e Z s.r.l.

L'attore si doleva della condotta negligente della convenuta nello svolgimento del mandato fiduciario e, pertanto, ravvisando a carico della società una responsabilità contrattuale per "mala gestio", agiva in giudizio nei suoi confronti per sentirla condannare al risarcimento del danno, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, preliminarmente, eccepiva l'improponibilità della domanda per esistenza di una clausola compromissoria contenuta nei mandati fiduciari i quali prevedevano che tutte le controversie da essi derivanti dovessero essere devolute ad un collegio arbitrale con lodo avente "valore di volontà contrattuale", con ciò disponendosi un arbitrato irrituale ex art. 808 ter c.p.c.

Ad avviso del Tribunale l'eccezione preliminare della convenuta è fondata.

Ed invero all'art. 7 delle condizioni generali allegate ai tre mandati fiduciari depositati in giudizio è pattuito che *"per ogni controversia che potesse sorgere in relazione al presente incarico.....sarà competente a decidere senza formalità di procedura e quale amichevole compositore un collegio arbitrale composto da tre Membri...restando inteso che tale decisione ha valore di volontà contrattuale"*.

I mandati fiduciari richiamano in calce la clausola compromissoria di cui alla clausola 7 e tale clausola risulta specificamente sottoscritta dall'attore.

Tanto premesso in materia di arbitrato irrituale il quale si configura allorchè, come nel caso di specie, le parti abbaino voluto demandare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale la cui decisione ha valore di volontà contrattuale, la domanda giudiziale eventualmente proposta nonostante l'esistenza della clausola compromissoria deve ritenersi improponibile. Ed invero, la natura negoziale della decisione per arbitrato libero, o irrituale, comporta l'assoluta improponibilità dell'azione in via giurisdizionale, per la convenzionale rinuncia all'azione operata dalle parti, con il conseguente difetto di giurisdizione. Tale improponibilità della domanda non può essere rilevata d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata come avvenuto nel presente giudizio.

La clausola reca la specifica sottoscrizione in ossequio all'art. 1341 c.c. e non si ravvisano profili di nullità e di inefficacia della stessa.

La clausola specificamente sottoscritta è richiamata in calce al contratto non solo con il richiamo del numero 7 che la identifica, bensì con la trascrizione in forma sintetica del contenuto della stessa con la dicitura *"clausola compromissoria"*.

Tale richiamo è da ritenete sufficiente ai fini della validità ed efficacia della clausola

In conclusione la domanda dell'attore è improponibile.

In considerazione dell'esito del giudizio in cui non è stato esaminato il merito della pretesa vantata dall'attore, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, II sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Floriana Consolate definitivamente pronunciando così provvede:



dichiara improponibile la domanda dell'attore ;  
nulla per le spese.  
Benevento 12 ottobre 2016.

Il Giudice  
Dott.ssa Floriana Consolante  
*Floriana Consolante*

 TRIBUNALE DI BENEVENTO  
a presenza del cancelliere di studio  
depositato in 12/10/16  
pubblica oggi  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
PEDICINI *Ped*

IL CASO.it